

# **REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI FRAZIONE**

Regolamento approvato con la denominazione “Regolamento per favorire la partecipazione popolare” con D.C.C.n.37/1993, poi riapprovato con la denominazione “Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei comitati di frazione” con la D.C.C.n.1/2015 e successivamente modificato con la D.C.C.n.52/2019 e con la D.C.C.n.42/2021.

# INDICE

- Art. 1 – Istituzione dei Consigli di Frazione
- Art. 2 - Composizione
- Art. 3 - Funzioni
- Art. 4 - Elezione
- Art. 5 - Nomina e durata
- Art. 6 - Requisiti
- Art. 7 - Insediamento
- Art. 8 - Convocazione
- Art. 9 - Sedute
- Art. 10 - Attribuzioni del presidente
- Art. 11- Riunione delle presidenze
- Art.12– Mezzi finanziari
- Art.13 – Sede delle riunioni
- Art.14 – Norma transitoria

## **Art. 1 - Istituzione dei Consigli di Frazione**

1 - In applicazione dell'articolo 35 dello Statuto Comunale sono istituiti i Consigli di Frazione organizzati sulla base delle zone omogenee e organiche nella cui identità storica si articola il Comune di Castelnuovo Magra, la cui delimitazione risulta dall'elenco vie allegato al presente regolamento (Allegato 1), così denominate:

- Capoluogo – Centro Storico
- Colombiera
- Molicciara
- Palvotrisia
- Vallecchia

2 - I Consigli, quali organismi rappresentativi della popolazione, operano per consentire e promuovere la partecipazione dei cittadini delle frazioni alle scelte dell'Amministrazione Comunale in ordine ai problemi di carattere generale e delle singole frazioni.

## **Art. 2 – Composizione**

1 - Ogni Consiglio di Frazione, è composto da cinque membri, di età superiore ai sedici anni, residenti nel territorio che sono chiamati a rappresentare.

## **Art. 3 - Funzioni**

1 - I Consigli di Frazione, in relazione al territorio di loro competenza:

- forniscono agli Organi di Governo, quando ne siano direttamente investiti, il proprio motivato parere in ordine a questioni e problematiche di competenza del Comune;
- possono esprimere pareri non vincolanti o proposte di propria iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione Comunale sulle seguenti materie:
  1. politica generale del Comune;
  2. piani regolatori e attuativi, ambientali, del commercio, delle opere pubbliche, dell'inquinamento acustico;
  3. sicurezza pubblica e sanità;
  4. funzionamento dei servizi comunali;
  5. materie di interesse locale di competenza del Comune;
  6. proposte di legge regionali, atti amministrativi di interesse locale degli organi sovracomunali di cui il Comune fa parte.

2 - Quando uno specifico problema riguarda materia di competenza di più Consigli di Frazione, il Sindaco o i presidenti dei Consigli di Frazione d'intesa tra loro, possono stabilire la riunione congiunta.

3 - I pareri richiesti dagli Organi di Governo dovranno essere formulati, di norma, entro il termine di quindici giorni dalla richiesta salvo motivi d'urgenza, nel qual caso i termini, comunque non inferiori ai cinque giorni, saranno indicati nella richiesta stessa. Trascorsi detti termini l'Amministrazione ha facoltà di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

4 - Alle valutazioni, richieste e proposte, formulate dai Consigli di Frazione deve essere data risposta scritta entro trenta giorni.

5 - Il Consiglio di Frazione può inoltre compiere autonomamente i seguenti atti:

- convocare assemblee per la pubblica discussione di problemi riguardanti la località, o per riferire sull'attività;
- presentare petizioni e proposte a qualsiasi ente od organizzazione;
- promuovere attività di carattere sociale, culturale, ricreativo che non risultino onerose per il bilancio comunale.

6 - Il Consiglio Comunale, la Giunta e le Commissioni Consiliari, nell'ambito delle rispettive competenze, possono consultare i Consigli di Frazione per raccogliere e fornire indicazioni su singoli problemi ed atti amministrativi.

7 - L'Amministrazione Comunale effettua, almeno una volta l'anno, una assemblea in ciascuna frazione, concordandone le modalità con il Consiglio di riferimento.

8 - Qualora il Comune attivi politiche di bilancio impiegate sul coinvolgimento diretto della popolazione (bilancio partecipativo), o altri processi di tipo partecipativo, i Consigli di Frazione saranno gli attori principali del processo partecipativo, svolgendo funzioni di iniziativa, consultive e di vigilanza e le ulteriori funzioni che verranno loro demandate dalla Giunta.

#### **Art. 4 - Elezione**

1 - I membri dei Consigli di Frazione sono eletti dai cittadini residenti, di età superiore ai sedici anni, nel corso di assemblee convocate dal Sindaco in ogni località, entro sei mesi dalla prima seduta del Consiglio Comunale.

2 - Ogni assemblea dovrà essere ampiamente pubblicizzata a cura dell'Amministrazione Comunale, con almeno trenta giorni di anticipo, mediante pubblicazione di apposito avviso all'Albo Pretorio ed informazione sugli organi di stampa con cronache locali, e ogni altra forma possibile di pubblicizzazione.

3 - Dalla data di inizio pubblicazione del suddetto avviso all'Albo Pretorio e per un periodo di 15 giorni consecutivi, ogni elettore può presentare la propria candidatura alla carica di membro del Consiglio di Frazione di residenza, mediante la compilazione di apposito modello allegato al presente regolamento (Allegato 2).

4 - Le candidature dovranno essere presentate, durante l'arco temporale sopraindicato, presso l'Ufficio servizi demografici del Comune di Castelnuovo Magra; qualora la scadenza del suddetto periodo cada in una giornata non lavorativa la stessa andrà automaticamente posticipata al primo successivo giorno lavorativo.

5 - L'Ufficio servizi demografici procederà, entro i successivi sette giorni dalla scadenza del suddetto termine, alla verifica della validità delle candidature ricevute.

6 - L'elenco delle candidature ammesse, così come risultante dalla verifica effettuata ai sensi del comma precedente, verrà pubblicato all'Albo Pretorio ed in altri luoghi del territorio comunale fino alla data stabilita per le singole assemblee.

7 - Se il numero delle candidature è inferiore a quello dei consiglieri da eleggere, la raccolta delle segnalazioni è riaperta in assemblea. Nel caso in cui non si rinvengano candidature in numero uguale o superiore ai membri del Consiglio di Frazione si procede alle votazioni con le candidature raccolte.

8 - Della lista dei candidati sarà predisposto adeguato numero di esemplari che costituiranno le schede elettorali sulle quali ogni cittadino residente nella località ed iscritto nelle liste elettorali potrà esprimere segretamente il voto di preferenza.

9 - L'ufficio servizi demografici, eventualmente coadiuvato da altro personale comunale, collabora con la commissione elettorale comunale, la quale ha funzione di Comitato di Garanti, nella verifica delle candidature presentate, vigilando, nel contempo, sulla regolarità delle operazioni di voto e di scrutinio delle schede.

10 - Le operazioni di voto si svolgeranno all'interno di apposita assemblea pubblica di frazione all'uopo convocata e si terranno con un orario di apertura del seggio da un minimo di tre ad un massimo di sei ore.

11 - Le operazioni di votazione si svolgeranno mediante identificazione dell'elettore ed annotazione sulla lista degli elettori dell'intervenuta votazione da parte dei Garanti. Come cabina elettorale potrà essere usata una sala apposita, nel qual caso il seggio stazionerà davanti alla porta d'ingresso.

12 - Gli elettori potranno segnare sulla scheda una sola preferenza, tracciando un segno sulla casella in corrispondenza del candidato prescelto quale componente il Consiglio di Frazione.

13 - Ultimate le operazioni di voto all'ora determinata, il seggio procederà immediatamente e pubblicamente allo spoglio dei voti procedendo all'annullamento della scheda solo in caso di segni inequivocabili di riconoscimento ed in caso di espressione di un numero di preferenze superiore a quello previsto o in ogni altro caso in cui non sia possibile comprendere la volontà dell'elettore. Eventuali contestazioni potranno essere fatte solamente per iscritto da parte degli elettori del seggio. Il Comitato dei Garanti deciderà entro tre giorni.

14 - Lo spoglio delle schede sarà effettuato immediatamente dopo la fine delle votazioni, e sarà di seguito redatto l'elenco dei candidati eletti a far parte del Consiglio di Frazione nonché la lista dei non eletti, per ordine di preferenze ottenute.

15 - Successivamente il Comitato dei Garanti pubblicherà l'esito della votazione con il deposito dei verbali e degli atti presso la Segreteria comunale. Il verbale della proclamazione sarà affisso all'Albo Pretorio il giorno successivo alla consultazione ovvero, il giorno successivo alla eventuale decisione sui ricorsi.

16 - Qualora più candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, sarà dichiarato eletto il più giovane in età.

17 - Sarà proclamato presidente del Consiglio di Frazione il cittadino che avrà raggiunto il più alto numero di preferenze.

#### **Art. 5- Nomina e durata**

1- Il Consiglio Comunale, nella sua prima riunione utile dopo la pubblicazione dei risultati elettorali, provvede alla costituzione dei singoli Consigli di Frazione decidendo contestualmente anche su eventuali ricorsi presentati. Il Consiglio provvede ad approvare gli atti separatamente per ogni comitato.

2 - Il Sindaco, intervenuta la convalida della costituzione dei Consigli di Frazione da parte del Consiglio Comunale, provvede al loro insediamento dandone comunicazione scritta agli interessati.

3 - In caso di ricorso sugli atti di convalida del Consiglio, i Consigli di Frazione neoeletti esercitano le loro funzioni sino alla data definitiva degli esiti del ricorso.

4 - Ogni Consiglio è rinnovato parzialmente in caso di dimissioni o di decadenza dalla carica di uno o più componenti, subentrando al cessante il primo dei non eletti.

5 - Qualora per mancanza di surroganti venga meno la metà dei componenti, si procede a nuove elezioni.

6 - I membri dei Consigli di Frazione durano in carica fino alla nomina dei successori ai sensi del precedente art.4.

#### **Art. 6 - Requisiti**

1 - Sono eleggibili nei Consigli di Frazione gli iscritti nelle liste elettorali residenti nella frazione, ed i residenti di età superiore ai sedici anni.

2 - Le norme relative all'ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri Comunali sono estese, in quanto applicabili, ai componenti dei Consigli di Frazione.

3 - La carica di Sindaco, Consigliere ed Assessore Comunale, anche esterno, è incompatibile con quella di componente dei Consigli di Frazione.

4 - Il verificarsi di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità o l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive comportano la decadenza dalla carica.

### **Art. 7- Insediamento**

1- Nella seduta di insediamento viene eletto il vice presidente con i voti di almeno la metà più uno dei componenti attribuiti al Consiglio. A maggioranza relativa viene nominato tra i componenti del Consiglio un segretario.

### **Art. 8 - Convocazione**

1 - Il Consiglio di Frazione è convocato almeno una volta ogni tre mesi dal presidente di propria iniziativa o su richiesta scritta di almeno due componenti o di un numero di cittadini elettori della località pari al doppio dei componenti il comitato stesso.

2 - E' facoltà del Sindaco e delle Commissioni Consiliari convocare il Consiglio di Frazione per l'esame di singoli problemi.

3 - La convocazione non è soggetta ad alcuna modalità specifica di forma, prevedendosi unicamente un preavviso ai componenti di almeno 24 ore rispetto alla data fissata per la riunione con indicazione dell'ordine del giorno. La convocazione potrà avvenire in qualsiasi forma: scritta, telefonica, orale, informatica purché sia accertabile l'avvenuto avviso; allo scopo ogni componente dovrà indicare nella prima seduta il proprio recapito o domicilio, in mancanza l'avviso avverrà con la pubblicazione all'Albo Pretorio della data e ora di convocazione.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, i componenti dei Consigli, possono ottenere dagli Uffici del Comune, dati, informazioni, visione e copia di atti d'interesse, con i limiti e modalità fissati dalle vigenti disposizioni in materia.

4 - La convocazione del Consiglio di Frazione è comunicata al Sindaco ed alla cittadinanza con indicazione dell'ordine del giorno.

5 - La predisposizione dell'ordine del giorno è disposta dal presidente. Ciascun membro può chiedere l'inserimento all'ordine del giorno di un argomento da trattare.

6 - I Consigli di Frazione, per la convocazione di assemblee, incontri o per l'organizzazione di iniziative, possono avvalersi degli strumenti di comunicazione in dotazione all'Amministrazione Comunale.

### **Art. 9 – Sedute**

1 - Le sedute sono pubbliche salvo espressa votazione della maggioranza dei componenti.

2 - Le sedute sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti. Sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente o dal componente più anziano intendendosi, per tale, il più anziano di età.

3 - Nessun atto si intende approvato se non ottiene il voto favorevole della maggioranza di presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.

4 - Parte della seduta può essere dedicata alla discussione pubblica: nel qual caso il presidente può cedere la parola ad ogni cittadino presente.

5 - Alle sedute possono essere invitati rappresentanti del Comune, di altri enti o privati, per riferire su determinati argomenti.

6 - Delle sedute viene redatto verbale da parte del segretario nominato nella seduta di insediamento. In mancanza del segretario il verbale viene redatto dal componente più giovane.

7 - I verbali sono pubblici e sono conservati presso la sede comunale. Una copia è conservata agli atti del Comune.

8 - I componenti dei Consigli di Frazione esercitano il loro incarico senza indennità alcuna.

9 - Per i lavori del Consiglio si osservano, per quanto applicabili, le norme dettate dal regolamento comunale per il funzionamento degli organi collegiali.

10 – Il Consiglio di Frazione si riunisce in seduta pubblica almeno una volta l'anno, pena il decadimento del Consiglio di Frazione stesso.

#### **Art. 10 - Attribuzioni del presidente**

Il presidente del Consiglio di Frazione:

- a. rappresenta il Consiglio;
- b. firma i verbali e le comunicazioni;
- c. convoca e presiede il Consiglio di Frazione e le assemblee della popolazione e ne predispone l'ordine del giorno tenendo conto delle eventuali richieste ricevute;
- d. dà corso ai voti ed alle indicazioni del Consiglio stesso e riferisce al Sindaco ed ai rappresentanti di altri enti pubblici circa la situazione del Consiglio e le sue esigenze;
- e. comunica al Sindaco, oltre che al componente interessato, l'eventuale verificarsi di condizioni che comportino la decadenza dalla carica di componente del Consiglio;
- f. riceve dal Sindaco notizie ed informazioni su tutti gli atti adottati dal Comune relativi al territorio della circoscrizione;
- g. è invitato a presenziare alle sedute del Consiglio Comunale;
- h. almeno una volta l'anno relaziona sulla propria attività al Consiglio Comunale;
- i. redige un verbale degli incontri dei Consigli di Frazione e ne consegna copia presso l'ufficio protocollo del Comune che ne cura l'inoltro ai Consiglieri Comunali.

#### **Art. 11- Riunione delle presidenze**

1 - Tutti i presidenti ed i vice presidenti dei Consigli di Frazione sono convocati, periodicamente e congiuntamente, dal Sindaco allo scopo di:

- assicurare lo scambio di informazioni sulle iniziative intraprese e sulle esperienze delle singole località;
- coordinare unitariamente gli indirizzi e le attività della politica del decentramento e della partecipazione;
- esaminare, preliminarmente, le materie di interesse generale sulle quali i comitati sono chiamati a pronunciarsi;
- coordinare procedure, tempi e metodologie da adottare.

2 - Il Sindaco può convocare riunioni congiunte dei presidenti e vice presidenti con la Giunta e con le Commissioni Consiliari.

#### **Art. 12 - Mezzi finanziari**

Alle spese per il funzionamento dei Consigli di Frazione provvede l'Amministrazione Comunale mediante l'istituzione di un apposito capitolo in bilancio. Ulteriormente si procede ad istituire appositi capitoli da utilizzarsi con la metodologia del bilancio partecipativo.

#### **Art. 13 – Sede delle riunioni**

Il Comune pone a disposizione, quali sedi delle riunioni dei comitati, locali idonei, di proprietà comunale o assunte in locazione. Il presidente del Consiglio di Frazione dovrà verificarne la disponibilità attraverso gli uffici

comunali.

#### **Art.14 - Norma transitoria**

1 - L'elezione dei membri dei Consigli di Frazione sarà effettuata in sede di prima attuazione e con le modalità di cui al precedente articolo 4, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2 – Nel caso di modifiche allo Statuto Comunale che comportino variazioni del presente regolamento, queste ultime si intendono tacitamente trascritte ed immediatamente applicabili.